



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 47 del 20.12.2024

COPIA

Oggetto: Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di dicembre, nella sede comunale, alle ore 18:28, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	A	MELONI VALENTINA	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	MURA MICHELA	P
ARGIOLAS FRANCESCO	A	PICCIAU GIUSEPPE	A
ARGIOLAS GIULIA	A	PIERETTI RICCARDO	P
COLLU VALENTINA	P	PILI ALBERTO	P
CORONA ILARIO	P	PISU FABIO	P
CRISPONI ANNETTA	P	PITZIANI SILVIA	P
LEDDA IGNAZIA	P	PORCU FEDERICO	P
LOI ANTONIO	A	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	A	SERRA FRANCESCO	A
MELONI MAURIZIO	P		

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 7

Il Vicepresidente PORCU FEDERICO, assume la presidenza.

Partecipa CANNAS MARIA ANTONIETTA nella sua qualifica di Segretario Generale.

Risultano presenti gli assessori: Massimiliano Bullita, Emanuele Meloni, Taccori Matteo, Mario Alberto Serrau.

Il Vicepresidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. n. 360/1998, che disciplina l'istituzione, con decorrenza 1 gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del sopraccitato decreto il quale prevede che *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*;

Visto l'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, laddove prevede, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, la possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con legge statale, ferma restando la possibilità di deliberare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendere come limite di reddito al di sopra del quale l'addizionale deve essere applicata sul reddito complessivo;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29/03/2012, con il quale è stata prevista l'articolazione dell'addizionale comunale Irpef per scaglioni, con esenzione per i soggetti passivi che nell'anno di riferimento conseguono un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore o pari a 10.000,00 euro;

Visto l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede - con decorrenza 1 gennaio 2022 - quattro scaglioni per l'applicazione dell'Irpef in sostituzione dei cinque scaglioni stabiliti dalla normativa previgente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2022, con la quale è stato modificato il predetto regolamento al fine di articolare l'addizionale comunale su quattro scaglioni di reddito;

Visto il D. Lgs. n. 216/2023, che ha previsto per l'anno 2024 la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e ha stabilito che l'imposta lorda sia calcolata applicando in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, comma 1, del TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni:

SCAGLIONI IRPEF	REDDITO	ALIQUOTE IRPEF
1° scaglione	Fino a 28.000 euro	23%
2° scaglione	da 28.001 a 50.000 euro	35%
3° scaglione	oltre i 50.000 euro	43%

Considerato che per l'anno d'imposta 2024 era stata attribuita agli enti locali la possi-

bilità di non deliberare variazioni della disciplina dell'addizionale comunale ed applicare per il 2024 lo stesso regime previsto per gli anni precedenti;

Visto il disegno di legge di bilancio per il 2025, approvato il 15 ottobre 2024, con il quale il governo ha previsto di confermare e rendere strutturale l'accorpamento delle aliquote Irpef su tre scaglioni;

Visto, in particolare, l'art. 99, comma 1, del predetto disegno di legge, che dispone che i comuni modificano con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, in deroga alle disposizioni relative al termine di approvazione del bilancio di previsione contenute nell'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e nell'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Ritenuta la necessità, per far fronte al complesso delle spese previste nella bozza del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio del medesimo e della gestione finanziaria, di modificare l'addizionale comunale Irpef rimodulando scaglioni ed aliquote in funzione delle tre fasce di reddito previste dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR - D.P.R. n. 917/1986) come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale IRPEF
Fino a 28.000,00 euro	0,30%
Oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro	0,40%
Oltre 50.000,00 euro	0,50%

modificando in tal senso il regolamento per l'applicazione del tributo;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, secondo il quale a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Visto il successivo comma 15 bis dell'art. 13 sopraccitato, secondo il quale con decreto del Mef sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15 in modo da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni e le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto di dette specifiche tecniche;

Visto l'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011, secondo il quale le aliquote dell'addizionale comunale Irpef hanno effetto dal 1 gennaio se pubblicate sul sito del Mef entro il 20 dicembre dello stesso anno;

Visto il Decreto Mef 20 luglio 2021, avente ad oggetto l'adozione delle specifiche tecniche per l'invio al Ministero delle delibere concernenti regolamenti e aliquote, nella parte in cui si prevede che le specifiche tecniche non si applicano alle delibere relative all'addizionale comunale all'Irpef, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmis-

sione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito del Mef continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta;

Dato atto che per effetto del meccanismo di calcolo dell'addizionale comunale all'Irpef le modifiche alle aliquote apportate con il presente atto avranno impatto sul gettito di cassa a partire dal 2026;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, il regolamento in oggetto è stato sottoposto al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 05 in data 19/11 /2024;

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Matteo Taccori;

Non essendoci interventi in fase di discussione il Presidente invita alle dichiarazioni di voto;

Interviene per dichiarazione di voto la consigliera Crisponi Annetta che dichiara voto contrario;

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Il Vicepresidente del Consiglio, Porcu Federico, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto; con **n.09 voti favorevoli** (Argiolas Antonio, Corona Ilario, Ledda Ignazia, Meloni Maurizio, Pieretti Riccardo, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona) e **n.00 Astenuti e n.05 Contrari** (Collu Valentina, Crisponi Annetta, Meloni Valentina, Mura Michela e Pisu Fabio) espressi in forma palese con modalità elettronica;

DELIBERA

Di modificare, con decorrenza 1 gennaio 2025, il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2022, al fine di adeguare scaglioni ed aliquote per il calcolo del tributo alla modifica normativa intervenuta in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale IRPEF
Fino a 28.000,00 euro	0,30%
Oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro	0,40%
Oltre 50.000,00 euro	0,50%

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98;



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 18.11.2024

IL RESPONSABILE

F.to Alessandra SORCE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 18.11.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 20/12/2024

OGGETTO:

Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL VICEPRESIDENTE
F.to PORCU FEDERICO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, 23/12/2024



COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2022

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___ / ___ /2024

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art. 1 del D. Lgs. 360/1998.

Art. 2 – Aliquote¹

Le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sono fissate, dall'anno 2025, nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale IRPEF
Fino a 28.000,00 euro	0,30%
Oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro	0,40%
Oltre 50.000,00 euro	0,50%

Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR, approvato con DPR 917/1986, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente.

Art. 3 – Esenzione per particolari categorie di soggetti

Sono esonerati dal pagamento dell'addizionale i soggetti passivi che nell'anno di riferimento conseguono un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore o pari a 10.000,00 euro.

I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista dal comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito imponibile ai fini IRPEF.

Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

1 Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2022 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. del .
Le aliquote vigenti dal 2012 al 2021 erano stabilite nella seguente misura:
Fino a 15.000,00 euro 0,20%
Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 0,30%
Oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro 0,40%
Oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro 0,50%
Oltre 75.000,00 euro 0,60%
Le aliquote vigenti dal 2022 al 2024 erano stabilite nella seguente misura:
Fino a 15.000,00 euro 0,20%
Oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 0,30%
Oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 0,40%
Oltre 50.000,00 euro 0,50%



COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Verbale n° 05/2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 19 del mese di novembre si è riunito, in modalità videoconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

dott. Francesco Picciau (presidente);

dott.ssa Valeria Usai (componente);

del dott. Attilio Lasio (componente).

Il collegio si riunisce per esprimere il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22.10.2024, avente il seguente oggetto: ***Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.***

IL COLLEGIO DEI REVISORI

RICEVUTO

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22.10.2024 avente ad oggetto: *Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;*
- il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale irpef approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2012 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.06.2022.

CONSIDERATO

- il D. Lgs. n. 360/1998, che disciplina l'istituzione, con decorrenza 1 gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del sopraccitato decreto il quale prevede che "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";
- l'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, laddove prevede, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, la possibilità di stabilire aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con legge statale, ferma restando la possibilità di deliberare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendere come limite di reddito al di sopra del quale l'addizionale deve essere applicata sul reddito complessivo.

RICHIAMATO

- il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29/03/2012, con il quale è stata prevista l'articolazione dell'addizionale comunale Iperf per scaglioni, con esenzione per i soggetti passivi che nell'anno di riferimento conseguono un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore o pari a 10.000,00 euro;
- l'art. 11, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede- con decorrenza 1 gennaio 2022- quattro scaglioni per l'applicazione dell'Irpef in sostituzione dei cinque scaglioni stabiliti dalla normativa previgente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21/06/2022, con la quale è stato modificato il predetto regolamento al fine di articolare l'addizionale comunale su quattro scaglioni di reddito;

- il D. Lgs. n. 216/2023, che ha previsto per l'anno 2024 la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e ha stabilito che l'imposta lorda sia calcolata applicando in luogo delle aliquote previste dall'art. 11, comma 1, del TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni:

SCAGLIONI IRPEF	REDDITO	ALIQUOTE IRPEF
1° scaglione	fino a 28.000,00	23%
2° scaglione	da 28.000,00 a 50.000,00	35%
3° scaglione	oltre 50.000,00	43%

RICHIAMATO

- il disegno di legge di bilancio per il 2025, approvato il 15 ottobre 2024, con il quale il governo ha previsto di confermare e rendere strutturale l'accorpamento delle aliquote Irpef su tre scaglioni;
- l'art. 99, comma 1, del predetto disegno di legge, che dispone che i comuni modifichino con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, in deroga alle disposizioni relative al termine di approvazione del bilancio di previsione contenute nell'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e nell'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

PRESO ATTO

- della necessità, per far fronte al complesso delle spese previste nella bozza del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio del medesimo e della gestione finanziaria, di modificare l'addizionale comunale Irpef rimodulando scaglioni ed aliquote in funzione delle tre fasce di reddito previste dall'articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR- D.P.R. n. 917/1986).

RIPORTATO

- la rimodulazione dell'addizionale comunale irpef a partire dal 1 gennaio 2025 degli scaglioni e delle aliquote come riepilogato nella sottostante tabella:

SCAGLIONI IRPEF	REDDITO	ALIQUOTE
1° scaglione	fino a 28.000,00	0,23%
2° scaglione	da 28.000,00 a 50.000,00	0,40%
3° scaglione	oltre 50.000,00	0,50%

ACQUISITO

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22.10.2024 avente ad oggetto: ***Modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.***

Il collegio dei revisori

Dott. Francesco Picciau



Dott.ssa Valeria Usai



Dott. Attilio Lasio

